

Impedito controllo solo con condotte "attive"

La Corte di Cassazione esclude la rilevanza penale della mancata messa a disposizione di parte della documentazione sociale

/ Maurizio MEOLI

Ai sensi dell'art. 2625 c.c., gli amministratori che, **occultando** documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se, però, la condotta cagiona un danno ai soci acquista rilevanza penale, applicandosi la reclusione fino a un anno (e si procede a querela della persona offesa). La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Nel caso affrontato dalla sentenza n. [39443](#) della Cassazione, depositata ieri, il socio accomandatario di una sas metteva a disposizione del socio accomandante solo una parte della documentazione richiesta ai fini dell'accertamento della corretta determinazione del **valore della propria quota** di partecipazione in esito all'esercizio del diritto di recesso. Ciò comportava, in primo grado, la condanna dell'accomandatario per la fattispecie ricordata.

In sede d'appello, poi, l'imputato veniva prosciolto per l'intervenuta prescrizione; tuttavia, in ragione dell'azione civile esercitata dall'accomandante mediante costituzione di parte civile, i giudici di secondo grado ritenevano, da un lato, che la condotta addebitata all'imputato fosse **pregiudizievole** per l'accomandante/persona offesa (la CTU, infatti, aveva accertato un valore della quota notevolmente superiore a quello che l'imputato era disposto a liquidare) e, dall'altro, che fosse esistente il nesso di causalità tra la condotta stessa e il danno cagionato all'accomandante, da configurare nella differenza tra quanto l'accomandatario intendeva versare e il valore accertato dalla CTU (dal momento che, se l'accomandante avesse avuto a disposizione l'intera documentazione societaria necessaria, avrebbe potuto determinare da subito il corretto valore della quota).

Contro questa decisione ricorre per Cassazione l'accomandatario, sottolineando, tra l'altro, come l'omissione contestatagli non possa essere considerata la **causa** della mancata liquidazione della quota e della divergenza tra quanto preteso dall'accomandante recedente e quanto offertogli; trattandosi di circostanze da imputare alla conflittualità esistente tra le parti.

La Suprema Corte, alla luce di taluni precedenti di legittimità, sottolinea come l'art. 2625 comma 2 c.c., con previsione ampia e non tassativa, intenda tutelare il corretto funzionamento della società mediante la garanzia, accordata ai soci non amministratori, di poter verificare l'andamento della gestione, la consistenza del patrimonio e la loro rappresentazione contabile. È,

quindi, incriminata **ogni condotta** che ostacoli – anche senza impedire del tutto – la conduzione di tale controllo sull'amministrazione della società in quanto produttiva di un pregiudizio patrimoniale al socio.

La previsione normativa, peraltro, vuole garantire solo le funzioni di controllo esercitabili sulla **gestione e amministrazione** della società; con la conseguenza che non ogni attività societaria, cui venga impedito al socio di prendere parte, integra violazione dell'art. 2625 comma 2 c.c., essendo necessario che l'impedimento attenga in modo specifico alle funzioni ispettive circa la regolarità della gestione (*cf.* Cass. n. [15641/2015](#)).

Inoltre, valorizzando la formulazione testuale della norma, si è ritenuto che essa, quando sanziona l'impedimento o l'ostacolo all'attività di controllo del socio mediante l'occultamento di documenti o il ricorso ad altri artifici, pretenda il compimento di una condotta **"necessariamente attiva"** dell'amministratore della società; attuata, ad esempio, mediante la distrazione, la distruzione dei documenti sociali ovvero mediante l'impiego di particolari espedienti volti a trarre in inganno, quali la simulazione, la falsificazione materiale, la rappresentazione tanto carente da risultare artificiosa, l'infedele verbalizzazione o la tenuta delle scritture contabili in modo così disordinato da impedire la possibilità di una corretta rappresentazione del dato di gestione o di patrimonio (*cf.* Cass. n. [27296/2010](#) e Cass. n. [47307/2016](#)).

Di conseguenza, il fatto materiale, **meramente omissivo**, del caso in esame non corrisponde alla fattispecie astratta, che postula il compimento di una condotta attiva. Il mancato conseguimento dell'importo corrispondente all'effettivo valore della quota societaria non sarebbe stato evitato dalla completa e tempestiva conoscenza dei dati societari, perché frutto del rifiuto dell'amministratore di procedere a una tempestiva liquidazione e, soprattutto, di una valutazione della quota, unilateralmente condotta, non conforme alle aspettative della controparte. È dunque condivisa l'obiezione difensiva secondo la quale sarebbe stata la conflittualità tra le parti ad avere impedito una liquidazione della quota consensuale e tempestiva e non già la sola parziale ostensione dei documenti societari e, quindi, il non consentito esercizio del controllo sulla gestione e sui suoi risultati.

In conclusione, né l'omessa liquidazione della quota né la mancata determinazione del suo corretto valore costituiscono, nella specie, l'evento di danno patrimoniale, in senso naturalistico e giuridico, **derivato causalmente** dall'azione materiale di impedito controllo, come delineato dalla norma incriminatrice.